


Comune di Aprilia
Provincia di Latina



Regolamento Comunale per la Disciplina del servizio di
TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 18.04.2008

ART. 1 - DISCIPLINA NORMATIVA

Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato, oltre che dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (*Nuovo Codice della Strada*), dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (*Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada*) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 15 Gennaio 1992 n° 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*), dal D.M. 15 Dicembre 1992 n° 572, dal D.M. 20 Aprile 1993, dalla L.R. 26 Ottobre 1993 n° 58 e ss.mm.ii..

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea: servizi di taxi con autovettura e servizi di noleggio con conducente.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi Taxi e N.C.C. - definiti dagli artt. 1,2,3 della L. 15 gennaio 1992 n° 21 - provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto con funzione complementare ed integrativa rispetto ad altre forme di trasporto pubblico.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI

- 1) Il numero e il tipo dei veicoli delle autovetture da adibire al servizio di Taxi e N.C.C. sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
- 2) Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:
 - a) popolazione residente;
 - b) estensione territoriale;
 - c) intensità dei flussi turistici;
 - d) presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - e) offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
 - f) numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.
- 3) Nella determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Provincia di Latina con deliberazione n. 12 del 05.02.2007, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04.05.07.
- 4) Delle autovetture adibite al servizio di Taxi e N.C.C., almeno 2 (due) per categoria devono essere attrezzate anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in esecuzione dell'art. 13 comma 2° della L.R. n° 58/1993.

ART. 5 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1) L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.
- 2) Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992 n° 21 e dal presente Regolamento.
- 3) I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 delle Legge 15 gennaio 1992 n° 21.

ART. 6 - FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1) I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono:
 - a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8 Agosto 1985 n° 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;

- c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme similari previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono, in via esclusiva, l'attività di noleggio con conducente.

2) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 7 – COLLABORAZIONE FAMILIARE

I titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 8 – AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

- 1) I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
- 2) Il servizio di Taxi e di N.C.C. sono svolti secondo quanto disposto dagli artt. rispettivamente 3 e 5 della L.R. 58/93 e ss.mm.ii..

ART. 9 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio;
- b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- c) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- d) non essere titolari di licenza Taxi rilasciata anche da altro Comune;

2) Sono fatti salvi i diritti di cumulo previsti dall'art. 8 della L. 21/92;

3) Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a ciclo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

ART. 10 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
- 2) Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
- 3) L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

ART. 11 - CONTENUTI DEL BANDO

1) Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;

- d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della L. 21/92 – ed il relativo punteggio;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie d'esame.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intende adibire al servizio, e l'ubicazione della rimessa se trattasi di N.C.C..

2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92, presso la C.C.I.A.A.;
- b) stato di famiglia;
- c) patente di abilitazione alla guida prescritta dall'art. 116 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e dell'art. 310 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza;
- e) idonea documentazione attestante la disponibilità di rimessa se trattasi di N.C.C..

La documentazione di cui al comma 2 può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

ART. 13 – COMMISSIONE DI CONCORSO

- 1) Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata, una Commissione di concorso composta dal Dirigente del Settore competente o suo delegato con funzioni di Presidente e da 3 membri, di cui due scelti tra le associazioni di categoria e uno fra le associazioni dei consumatori. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla D.
- 2) La commissione opera come collegio perfetto.
- 3) La commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

ART. 14 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

- 1) La graduatoria ha validità di anni due dalla data di approvazione.
- 2) I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ART. 15 - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Entro 5 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
- 2) Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento.

ART. 16 - INIZIO E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 12, ha l'obbligo di iniziare il servizio di Taxi e di N.C.C. entro 40 giorni dalla notifica stessa. Negli stessi termini i titolari del

servizio debbono comunicare al Comune gli estremi dei veicoli ed i relativi documenti di circolazione, al fine del rilascio dei titoli per l'effettuazione del servizio.

2) Detto termine può essere prorogato con provvedimento del Sindaco per cause di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

3) Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassmetro con relativo sigillo.

ART. 17 – VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata salvo revoca.

ART. 18 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1) La licenza o l'autorizzazione per l'esercizio del servizio è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il limite di età pensionabile;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2) In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

4) In caso di recesso degli organismi di cui all'art. 6 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 19 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del mezzo da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 nei sottoelencati casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annuali;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) per incarichi sindacali o pubblici elettivi.

2) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n° 230 e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

3) I titolari di autorizzazione NCC quando si avvalgono di collaboratori e lavoratori dipendenti devono rispettare le norme di cui all'art. 9 bis della L.R. 58/93.

ART. 20 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

2) Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassamento omologato per l'indicazione del corrispettivo da pagare. L'esistenza di eventuali supplementi tariffari dovrà essere chiaramente leggibile dall'utente. Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la

scritta "Taxi". Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" stabilita dall'ufficio comunale competente.

3) E' stabilito l'obbligo di adottare il colore bianco per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi, salvo diverse previsioni decretate dal Ministro dei Trasporti, ferma restando la possibilità, per i titolari di licenza già in servizio alla data di adozione (approvazione) del presente Regolamento, di continuare la propria attività con autovetture di diverso colore, fin alla loro sostituzione.

4) E' stabilito l'obbligo di installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.

5) Tutti i veicoli adibiti agli autoservizi pubblici non di linea debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 15 Gennaio 1992, n° 21, e regolamentato dal D.M. 15 Dicembre 1992, n° 572.

ART. 21 - TASSAMETRO PER IL SERVIZIO DI TAXI

- 1) Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
- 2) Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
- 3) Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
- 4) Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
- 5) E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
- 6) In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- 7) Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
- 8) E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

ART. 22 - PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

- 1) L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
- 2) La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

- 1) Gli autoveicoli sono sottoposti, preliminarmente all'ammissione al servizio e poi, una volta l'anno, a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 25. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, all'Ufficio Provinciale della direzione generale della M.C.T.C. (art. 80 D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

art. 238 del regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni).

2) Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 25 ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ufficio Provinciale della direzione generale dalla M.C.T.C.

Ove invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 28.

ART. 24- TARIFFE

1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2) La tariffa per il servizio Taxi è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico all'interno delle autovetture in modo visibile. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassometro omologato di cui al precedente art. 21.

3) Con delibera di Giunta Comunale sono fissate, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 20/04/1993, le tariffe minime e massime da applicarsi per il servizio di Taxi.

ART. 25 – COMMISSIONE CONSULTIVA

1) È costituita una Commissione ai sensi della art. 15 della L.R. 58/93 con funzione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. o all'applicazione del presente Regolamento. Detta Commissione è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- a) Dirigente o Suo delegato – Presidente;
- b) Comandante P.M.;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) due rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori ove esistenti.

ART. 26 - PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

1) I titoli autorizzatori per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea possono essere parzialmente ritirati con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà adottata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 25.

ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) L'inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della L.R. 58/93. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 25.

2) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la sospensione del titolo posseduto da un minimo di tre ad un massimo di novanta giorni. La stessa sanzione amministrativa si applica per il sostituto alla guida. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 25.

ART. 28 - REVOCA DEI TITOLI

1) L'autorizzazione per il servizio di Taxi e di N.C.C. viene revocata dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 25:

- a) quando vengono a mancare nel titolare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio, indicati all'art. 9;

- b) qualora nella revisione di cui all'art. 23 l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni rispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- c) in caso di cessione dell'esercizio per il quale è concessa l'autorizzazione;
- d) in caso di recidiva per il mancato rispetto delle tariffe o per altre gravi mancanze, qualora venga accertata la responsabilità o la negligenza abituale del concessionario il servizio;
- e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
- f) dopo la terza inosservanza che abbia comportato la sospensione della licenza per il servizio di Taxi e di N.C.C. secondo le modalità dell'art. 27.

2) La revoca è disposta dal Dirigente secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90.

ART. 29 - DECADENZA DEI TITOLI

1) L'autorizzazione per il servizio di Taxi e di N.C.C. viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro 40 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare dell'autorizzazione;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
- d) per fallimento del titolare;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato costituito entro il termine di 60 giorni;
- f) per morte del titolare salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

La decadenza è pronunciata dal Dirigente entro giorni 15 (quindici) dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste.

Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informata la Provincia e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ART. 30 - SOSPENSIONE DELLA CORSA

1) Qualora, per avarie dell'autoveicolo adibito al servizio di Taxi e di N.C.C. o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri e/o tassametro e la quota proporzionale a quella convenuta.

ART. 31 - DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO

1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo in servizio pubblico non in linea, il conducente può concordare le somme da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 32 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducendo degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 33 - OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1) I conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere comunque un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) rispettare ed assolvere agli obblighi sulle condizioni di trasporto secondo quanto è previsto dal presente Regolamento;
- d) curare che il contachilometri e il tassametro funzionino regolarmente;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, all'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario;
- g) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento.

ART. 34 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1) Ai conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è fatto divieto di:

- a) esercitare servizi particolari concordati con clienti o ad itinerari fissi;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee all'utenza anche durante i periodi di sosta;
- c) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d) portare animali nell'autoveicolo;
- e) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, o di quella concordata nel caso previsto dal presente Regolamento, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- h) di fumare o mangiare durante la corsa;
- i) di mangiare, durante i periodi di sosta, all'interno del veicolo;
- l) di adibire l'autoveicolo alla vendita di merci su aree pubbliche ed al trasporto di oggetti ingombranti;
- m) di fare schiamazzi, usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione.

ART. 35 - TURNI DI SERVIZIO TAXI

1) I turni del servizio di Taxi sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria del settore in seno la Commissione Consultiva di cui all'art. 25.

Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione del Comune.

In difetto di tali accordi, i turni del servizio di Taxi sono fissati dal Sindaco, sentita la stessa Commissione Consultiva.

ART. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2) Nel caso in cui nel Comune di Aprilia non venga esercitato il servizio di Taxi potranno essere autorizzati i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., così come previsto dall'art. 11 comma 5 della L.21/92, allo stanziamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi con conseguente determinazione delle tariffe per eventuali percorsi prestabili. Resta salvo l'obbligo in ogni caso della rimessa per il servizio di N.C.C. come previsto dal precedente art. 9 comma 3.

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 DISCIPLINA NORMATIVA
- ART. 2 OGGETTO
- ART. 3 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI
- ART. 5 TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
- ART. 6 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
- ART. 7 COLLABORAZIONE FAMILIARE
- ART. 8 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
- ART. 9 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 10 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 11 CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 13 COMMISSIONE DI CONCORSO
- ART. 14 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE
- ART. 15 RILASCIO DELLE LICENZE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 16 INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 17 VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 18 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 19 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- ART. 20 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
- ART. 21 TASSAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI
- ART. 22 PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE
- ART. 23 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
- ART. 24 TARIFFE
- ART. 25 COMMISSIONE CONSULTIVA
- ART. 26 PARZIALE RITIRO DEI TITOLI
- ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 28 REVOCA DEI TITOLI
- ART. 29 DECADENZA DEI TITOLI
- ART. 30 SOSPENSIONE DELLA CORSA
- ART. 31 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO
- ART. 32 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
- ART. 33 OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
- ART. 34 DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
- ART. 35 TURNI DI SERVIZIO TAXI
- ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI